



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAEDIS

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado dei Comuni di Faedis, Attimis e Povoletto

Piazza Mons. Pelizzo, 11 - 33040 Faedis (UD) - Tel. 0432 728014

e-mail udic827004@istruzione.it udic827004@pec.istruzione.it

sito web: www.icfaedis.edu.it

Codice fiscale 94071120300 - Codice univoco Istituto UFIHE



SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER LE USCITE DIDATTICHE DELL'ISTITUTO A.S. 2025/26

CIG

TRA

L'Istituto _____, C.F. 94071120300, nella persona del Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante _____, C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede della _____, (di seguito anche "Istituto" o "Stazione Appaltante");

E

la Società _____, con sede legale in _____, C.F. e P.IVA. _____ in persona del legale _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito anche "Appaltatore" o "Affidatario")

congiuntamente anche "le Parti"

PREMESSO CHE

- con decisione di contrarre n. _____ è stata avviata la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per le uscite didattiche dell'istituto a.s. 2025/26;
- con la medesima determina è stato nominato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.2 quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'Esecuzione (DEC) la dott.ssa Monica Napoli;
- con provvedimento di aggiudicazione del (...), comunicato ai sensi dell'art. 90, c. 1, del d.lgs. n. 36/2023 in data (...), è stato individuato quale affidatario (...);
- la Stazione Appaltante ha quindi effettuato, ai sensi dell'art. 99 del d.lgs. 36/2023, le verifiche di legge relative al possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
- le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti dell'Appaltatore hanno dato tutte esito positivo;
- per espressa previsione degli artt. 18, comma 3, lett. d) e 55, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

- l'Affidatario dichiara che le prestazioni sono perfettamente realizzabili a regola d'arte nei tempi previsti e al prezzo indicato in sede di offerta,
- che in sede di offerta l'Affidatario ha accettato ogni clausola presente nello Schema di Contratto e nei documenti ad esso annessi;
- l'Affidatario conviene che il contenuto del presente Contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire, e comunque di avere acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, l'Istituto non ha richiesto la garanzia definitiva vista la comprovata solidità dell'operatore economico e le caratteristiche peculiari del servizio oggetto di affidamento;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1 - PREMESSE - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO - NORME APPLICABILI

1. Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto così come la documentazione di gara e l'offerta dell'Affidatario.
2. In ogni caso, fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
 - a. il Capitolato Tecnico
 - b. l'offerta tecnica dell'Affidatario;
 - c. l'offerta economica dell'Affidatario;
 - d. l'informativa sulla privacy;
 - e. la comunicazione di conto corrente dedicato.
3. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni contenuto nel Contratto e/o negli Allegati, si applicano le disposizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante.
4. Le parti riconoscono e prendono atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 36/2023, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di noleggio pullman con conducente per le uscite didattiche dell'istituto a.s. 2025/26.
2. In particolare, l'affidamento comprende tutte le prestazioni indicate e riportate nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica presentata dall'Affidatario, incluse le proposte migliorative.
3. Sono comunque compresi nell'affidamento tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste connessi, strumentali e ausiliari necessari per svolgere le attività in modo

compiuto, secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nella pertinente documentazione.

4. La descrizione dettagliata delle prestazioni oggetto di affidamento, nonché di tutti gli obblighi prescritti all'Affidatario, è contenuta nella documentazione indicata al precedente art. 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
5. L'Affidatario si impegna a prestare la Sua opera professionale nel luogo, nei tempi e nei modi indicati dall'Istituto, in base alle scelte organizzative ed operative che l'Affidatario riterrà più opportuno adottare, con piena autonomia e responsabilità personale e senza alcun vincolo di subordinazione, nell'ambito delle esigenze che verranno rappresentate dall'Istituto.
6. L'Affidatario dovrà nominare un Referente Tecnico con il compito di sovrintendere e dirigere, con piena responsabilità, l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi affidati. Il Referente Tecnico ha il compito di coordinare tutte le attività svolte nell'ambito del presente Contratto, rapportandosi con il Direttore dell'esecuzione di cui alle superiori premesse, o con un suo delegato, al fine di garantire la massima efficacia organizzativa dei servizi assumendo, di iniziativa e/o a richiesta, ogni azione diretta ad assicurare la regolarità e l'esattezza delle prestazioni.
7. Per certificare che l'oggetto del Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni dei documenti di gara, si intende qui integralmente riportato l'art. 116 del Codice in materia di verifica di conformità.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO E TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. La durata del presente contratto è pari a 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
2. Qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Istituto potrà richiedere all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. L'Istituto ha la facoltà, in relazione ad esigenze sopravvenute nel corso dell'esecuzione del Contratto, di richiedere un'estensione o una diminuzione delle prestazioni convenute per un valore d'importo complessivo non superiore al 5% del valore globale del contratto.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Per l'esecuzione del Contratto, l'Affidatario garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, oltre che dei requisiti di legge, delle capacità tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie per l'esecuzione delle prestazioni.

2. L'Affidatario è tenuto a prestare - assumendone i relativi rischi - un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e dei requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Contratto e dai relativi Allegati. L'Affidatario è obbligato in particolare a mantenere i requisiti sulla sicurezza previsti dalle normative in vigore e dichiarati in sede di offerta, nonché di adeguarsi ad ogni novità normativa in materia che imponga degli obblighi nei confronti della categoria.
3. L'Affidatario si impegna ad eseguire il presente Contratto con le modalità organizzative, tecniche e di controllo più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Contratto e nei relativi allegati, si rendano necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.
4. L'Affidatario si obbliga a indicare, con congruo anticipo non inferiore a 3 giorni, le generalità del personale che sarà impegnato alla guida di ogni mezzo, la targa dei pullman e un recapito telefonico del conducente. Il personale autorizzato è tenuto a rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, di orari di servizio e di pausa e di circolazione nello svolgimento del servizio. L'Affidatario dovrà altresì munire il personale impegnato nell'effettuazione del servizio, di un'apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. u), del d.lgs. n. 81/2008.
5. Resta di competenza esclusiva dell'Affidatario l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nei Servizi. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori.
6. L'Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, ivi incluse quelle antinfortunistiche e quelle contenute nel piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del Contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono a esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 9. L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante. L'Affidatario si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti e applicabili al presente Contratto.
7. L'Affidatario rimane unico responsabile della sicurezza durante l'espletamento delle attività, oggetto del Contratto.
8. L'Affidatario si obbliga ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, le condizioni normative e retributive risultanti dal CCNL _____ indicato nella documentazione amministrativa.

ARTICOLO 5 - PENALI

1. Per l'inadempienza contrattuale relativa ad una o più uscite didattiche sarà addebitata la penale di euro 100,00 (cento/00) per ogni uscita annullata senza un preavviso minimo di giorni 10.
2. Ove, anche per cause di forza maggiore, non venissero erogate dalla Società parte delle prestazioni previste contrattualmente, accertata l'inadempienza in contraddittorio con il DEC e a prescindere dall'applicazione delle penali di cui sopra, verrà apportata una proporzionale riduzione dei compensi da corrispondere per il periodo di competenza.
3. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla percentuale di cui al precedente comma 8, la Cassa potrà procedere alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento.
5. Per l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di eventuali denunce di infortunio, sarà imposta alla Società una penale di euro 500,00 (cinquecento/00).
6. Per l'inosservanza di altri obblighi di comunicazione sarà imposta alla Società una penale di euro 100,00 (cento/00).
7. Per ogni altra singola inadempienza rispetto a quanto previsto contrattualmente sarà applicata, in proporzione alla gravità e a insindacabile giudizio del RUP, una penale che potrà arrivare fino ad un massimo di euro 200,00 (duecento/00) per inadempienza. In quest'ultimo caso il RUP redigerà un apposito verbale e alla Società verrà addebitata una penale commisurata alla gravità della inadempienza accertata. La Società potrà formulare le sue osservazioni/deduzioni, con onere documentale della prova, entro otto giorni lavorativi dalla contestazione.
8. Resta fermo che le eventuali inadempienze, a qualunque causa dovute, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per rimediare alle stesse. Ove le inadempienze oggetto delle suddette penalità si protrassero ingiustificatamente, il RUP, su istanza motivata del DEC, avrà la facoltà di adottare il provvedimento ritenuto a suo insindacabile giudizio più conveniente per rimediare alle suddette inadempienze, restando a carico della Società le spese e gli eventuali danni conseguenti, senza eccezione alcuna.
9. Il responsabile del procedimento rende tempestivamente informata la Società con posta certificata, fax o raccomandata a/r delle applicazioni delle eventuali penali e dei motivi che le hanno determinate.
10. Le penali di cui ai commi precedenti sono applicate mediante trattenute sui corrispettivi dovuti all'Affidatario. Dette penali saranno applicate separatamente e i corrispondenti importi potranno essere cumulati.
11. L'applicazione delle penali non solleva la Società dalle responsabilità civili e penali che la stessa si è assunta con la stipulazione del Contratto e che dovessero derivare da incuria della medesima Società.

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO

1. L'importo contrattuale complessivo per l'intera durata del contratto, è di euro

oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Nel corrispettivo sono comprese tutte le prestazioni oggetto del Contratto nonché tutti gli oneri e le alee a carico dell'Affidatario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività

ad esso affidate.

3. La Stazione Appaltante ha la facoltà, in relazione ad esigenze sopravvenute nel corso di esecuzione del Contratto, di richiedere un'estensione delle prestazioni convenute, con prestazioni aggiuntive ancorché connesse per un valore d'importo complessivo non superiore ad un quinto del valore globale del contratto. In tal caso dette prestazioni saranno eseguite e remunerate secondo le condizioni stabilite nel presente Contratto e nell'Offerta presentata dalla Cassa ed in eventuali successivi accordi tra le parti.
4. Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. Tale revisione è ammessa a partire dal secondo anno di fornitura con riferimento alla data di stipulazione del contratto e non ha efficacia retroattiva. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale. La revisione è riconosciuta previa richiesta dell'Affidatario, debitamente motivata.
5. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto è prevista la rinegoziazione dell'importo contrattuale, al solo fine di assicurare il ripristino dell'originarie condizioni del contratto secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 9 del Codice.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO – OBBLIGHI AI SENSI DELLA LEGGE N. 136/2010 E S.M.I.

1. Il corrispettivo di cui al precedente articolo sarà erogato dietro presentazione di regolare fattura elettronica posticipata all'esecuzione di ogni singolo servizio di noleggio per ciascuna uscita didattica.
2. Al fine di ottimizzare i reciproci rapporti amministrativi, l'Affidatario è invitato a riportare su tutte le fatture i seguenti dati essenziali: oggetto della fatturazione, riferimento alla procedura di affidamento (nr. RDO su Mepa), relative coordinate IBAN, e CIG.
3. L'Istituto pagherà le relative fatture elettroniche - che dovranno prevedere il meccanismo della scissione dei pagamenti (*split payment*) per l'I.V.A. - riscontrate regolari e positivamente confermate, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse presso lo SDI dell'Istituto, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato dell'appaltatore.
4. Il codice univoco dell'Istituto Comprensivo di Faedis per la fatturazione elettronica è UFIIHE.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i. l'Affidatario ha comunicato all'Istituto, nella documentazione amministrativa allegata all'offerta, gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa e dovrà,

altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

6. Con la sottoscrizione dell'incarico l'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta legge comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, l'immediata risoluzione dell'affidamento ai sensi del successivo art. 11.

ARTICOLO 8 - VERIFICHE E CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. I servizi oggetto del presente Contratto saranno soggetti a verifiche di regolare esecuzione. Le verifiche saranno effettuate dal Direttore dell'esecuzione.
2. L'Istituto ha la facoltà di chiedere l'immediata risoluzione del Contratto, ove le difformità evidenziate nel corso delle verifiche non siano eliminabili, ovvero risultino di gravità tale da rendere le prestazioni svolte del tutto inidonee alle finalità per le quali è stato stipulato il Contratto, o, ancora, evidenzino negligenze inescusabili. Il positivo esito delle verifiche non esonera l'Affidatario dalla responsabilità per eventuali difformità che non siano emerse al momento della effettuazione, ma vengano in seguito accertate.
3. È riconosciuta all'Istituto la facoltà di effettuare in qualsiasi momento ulteriori verifiche, anche periodiche e a campione, sull'osservanza da parte dell'Affidatario di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
4. Al completamento di ogni singola prestazione previste dal presente Contratto si procederà a una verifica di conformità, comunicata a questo Ufficio per il tramite di uno o più dei docenti accompagnatori, attraverso una dichiarazione di conformità finalizzata all'emissione del relativo certificato, ai sensi dell'art. dell'art. 117, c. 5, del d.lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 9 - INCEDIBILITÀ DEI CREDITI E DIVIETO DI CESSIONE ANCHE PARZIALE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO.

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, c. 1, lett. d), punto n. 2, del d.lgs. n. 36/2023, è fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 codice civile nei confronti dell'Affidatario inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, c. 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 mentre l'opponibilità alla Stazione Appaltante è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato d.lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Stazione Appaltante si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione

potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore.

2. Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Contratto in quanto non dichiarato dall'Istituto in sede di offerta.

ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. La stazione appaltante può risolvere il Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023.
2. In caso di perdita dei requisiti di cui agli artt. da 94 a 98 del d.lgs. n. 36/2023 o di violazione del presente Contratto l'Istituto avrà la facoltà di risolvere di diritto quest'ultimo. L'esercizio di tale facoltà deve avvenire a mezzo pec o raccomandata A/R..
3. È facoltà dell'Istituto, a suo insindacabile giudizio, recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi a mezzo PEC, nei termini e con le modalità indicate all'art. 123 del Codice.
4. L'Istituto può comunque chiedere la risoluzione del contratto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 1453 del codice civile.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE PER DANNI

1. L'Affidatario è esclusivo responsabile dei danni comunque arrecati all'Istituto, ai suoi dipendenti, ai terzi e ai loro beni, non riconducibili a fattispecie di responsabilità per danni previste in altri articoli del presente Contratto o dall'art. 1218 del codice civile.
2. L'Affidatario si obbliga a tenere indenni l'Istituto e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi per fatto dell'Affidatario e/o dei suoi dipendenti in relazione al presente Contratto.
3. Sono a completo carico dell'Affidatario tutte le misure atte a evitare, nell'esecuzione del Contratto, il verificarsi di danni a persone e/o cose.
4. L'Affidatario è tenuto a segnalare all'Istituto tutti gli eventi dannosi a persone e/o cose verificatisi in dipendenza o in occasione dell'esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 12 - RISPETTO DEL CODICE ETICO E DEI CRITERI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

1. L'Affidatario dichiara di aver preso visione dei contenuti del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti di cui al DPR 62/2013, di quanto previsto dal Dlgs. 81/2023 nonché dalle disposizioni di cui al Codice di Comportamento adottato dal MIM e pubblicati nel sito istituzionale, nella sezione "Disposizioni generali - Atti generali - Codice disciplinare e di condotta".
2. L'Affidatario dichiara di aver preso visione dei Criteri per la gestione dei conflitti di interesse, adottati dal MIM e pubblicati nel sito istituzionale, nella sezione "Disposizioni generali - Atti generali".
3. L'Affidatario si impegna a rispettare i principi, i doveri e i divieti stabiliti dal richiamato Codice

e dai richiamati Criteri e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di violazione ivi previste.

4. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare i principi, i doveri e i divieti stabiliti dal Codice e dai Criteri ai propri dipendenti e ad eventuali collaboratori.
5. La violazione delle regole previste dal Codice e dai Criteri rappresenta grave inadempimento contrattuale.
6. L'Affidatario o suoi eventuali collaboratori, violi i principi, i doveri e i divieti previsti dal Codice Etico e dai Criteri per la gestione dei conflitti di interesse, l'Istituto potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. L'Istituto potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
7. L'Affidatario e suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico di questo Istituto eventuali casi di violazione dei principi, dei doveri e dei divieti contenuti nel Codice Etico e secondo le modalità indicate nel sito istituzionale, nella sezione dedicata al Whistleblowing, secondo quanto previsto dal Dlgs. 24/2023.

ARTICOLO 13 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

1. Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dal d.lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto, sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili. Si allega al presente contratto l'informativa completa.
2. In ragione del trattamento dei dati personali di soggetti terzi che l'Affidatario effettuerà per conto dell'Istituto e che saranno da quest'ultima raccolti e trasmessi, l'Istituto, in qualità di Titolare del trattamento, e l'Affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, stipulano, ai sensi dell'art. 28 del citato GDPR, un apposito contratto che disciplina i trattamenti, le finalità e la durata degli stessi, il tipo di dati personali trattati, gli obblighi del Titolare e del Responsabile. Il Titolare del trattamento fornisce al Responsabile le istruzioni necessarie per il trattamento.

ARTICOLO 14 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per quanto non espressamente previsto si applica il d.lgs. n. 36/2023.
3. Per ogni eventuale controversia derivante dal presente Contratto è esclusa la competenza arbitrale e sarà esclusivamente competente il Foro di Udine.

ARTICOLO 15 – ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a esclusivo carico del Contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del Contratto ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso e ogni altro onere tributario connesso all'esecuzione del Contratto. Qualora l'omesso versamento di tali oneri da parte del Contraente dovesse comportare un pagamento a carico dell'Istituto, si fa riserva fin d'ora di effettuare rivalsa nei confronti del Contraente

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Dirigente Scolastico

L'Affidatario

Per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, l'Affidatario dichiara di ben conoscere, previa loro attenta rilettura, tutti gli articoli del Contratto e, in particolare, gli artt. 3, cc. 2, 3 e 4; 4, c. 6; 5; 10; 11; 15 nonché le premesse e gli allegati e di accettare integralmente ed incondizionatamente il contenuto degli stessi, nessun eccettuato od escluso.

L'Affidatario